

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	847	Senatori DE UNTERRICHTER e CORNAGLIA MEDICI: Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3824)	853
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	853, 854
Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico (4214)	847	VERONESI, <i>Relatore</i>	853
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	847, 848, 849	Votazione segreta:	
CALVARESI	849	PRESIDENTE	854
MARCHESI	848, 849		
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	848, 849		
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
VERONESI ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724)	850		
PRESIDENTE	850, 851, 852, 853		
ALBA	853		
CATELLA	851, 852		
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	852, 853		
MARCHESI	851, 852, 853		
VERONESI, <i>Relatore</i>	850, 852		

La seduta comincia alle 9,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Cappugi e Sinesio.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico (4214).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Capo provviso-

rio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico » (4214).

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi sanno, il decreto del Capo provvisorio dello Stato, richiamato in titolo, prevede, all'articolo 1, che le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni vengono eseguite da medici liberi professionisti, scelti dalle direzioni provinciali competenti. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che la visita collegiale di controllo può anche essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti sempre al di fuori dell'amministrazione delle poste.

Nel frattempo, come tutti ricordano, con legge apposita fu introdotto, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, personale sanitario proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana. Però, in base al richiamato decreto del Capo dello Stato, non si può utilizzare questo personale, sanitario, in dette funzioni fiscali. Il che è un controsenso, a cui è da porre rimedio.

Il disegno di legge in esame intende appunto fare ciò, sostituendo l'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1711 con il seguente altro:

« Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite dal personale medico proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sarà sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile.

La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti fra i medici indicati nel primo comma ».

Questo per quanto riguarda l'articolo 1.

Per quanto concerne l'articolo 2 esso riduce, da 10 a 5 giorni, il termine per l'appello, al medico provinciale, avverso al giudizio del medico fiscale.

Sembrandomi il provvedimento opportuno, propongo alla Commissione di volerlo approvare.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marchesi. Ne ha facoltà.

MARCHESI. Onorevole Presidente, solo per chiarimento. Desidererei sapere quanti sono i medici provenienti dall'ex Ministero dell'Africa italiana ed in quali sedi prestano servizio: se solo nella sede centrale del Ministero oppure anche nelle sedi periferiche.

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, posso rispondere solo in parte al quesito. Non sono in grado di precisare quanti sono i medici provenienti dall'ex Ministero dell'Africa italiana; posso invece dire che non tutti sono accentrati al Ministero, ma che una parte svolge la propria attività nelle sedi periferiche.

MARCHESI. Desidererei anche sapere se i professionisti privati, che, in base alla legge vigente, vengono scelti dalle direzioni provinciali per il controllo fiscale vengono scelti volta per volta o designati per un certo periodo di tempo. Le ferrovie come medici fiscali di reparto designano liberi professionisti con incarichi che investono un relativamente lungo periodo di tempo.

Nell'Amministrazione postale avviene la medesima cosa ?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Nell'Amministrazione postale esistono degli elenchi provinciali di liberi professionisti, ai quali l'Amministrazione si rivolge di volta in volta procedendo al conferimento dell'incarico nell'ambito dell'elenco.

Comunque, il disegno di legge riguarda un altro problema; esso vuole solo fare in modo che anche i nostri dipendenti medici, provenienti dal Ministero dell'Africa Italiana, possano fare ciò che fanno i liberi professionisti.

MARCHESI. Ma questi medici provenienti dal Ministero dell'Africa Italiana — che attualmente non possono essere adibiti a visite fiscali — quali mansioni svolgono ?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono impiegati nei servizi sanitari e svolgono compiti di vigilanza igienico-sanitaria, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, di profilassi delle malattie sociali-professionali e di consulenza medica, ma non hanno l'autorità di sottoporre a visita fiscale i dipendenti.

MARCHESI. Dal 1945 ad oggi — cioè per ventidue anni — abbiamo dunque avuto un

corpo di medici non utilizzato in pieno! E non si deve trattare di poche persone, dal momento che si fa addirittura una legge per correggere questa anomalia.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questi medici sono arrivati nella nostra Amministrazione successivamente al 1945 e pochi alla volta.

Comunque, possiamo anche aver sbagliato negli anni precedenti, ma è fuori discussione che oggi si ripara, seppure con ritardo, ad una anomalia. È, infatti, veramente strano — su questo punto, lei ha perfettamente ragione — che i medici dell'Amministrazione non possano esercitare funzioni di medico fiscale, e che noi siamo costretti a ricorrere a liberi professionisti. Ciò avviene, però, lo ripeto, perché così detta la legge, non per nostra scelta.

CALVARESI. Vorrei fare, brevemente, alcune considerazioni.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, credo non vi sia nulla da obiettare circa l'utilizzazione dei medici, provenienti dall'ex Ministero per l'Africa Italiana, come medici fiscali.

Nel secondo comma, invece, mi sembra ci sia una parte innovativa. La disposizione attualmente in vigore, se non vado errato, parla di medico provinciale. Vorremmo allora che si chiarisse perché il medico provinciale viene escluso da queste visite collegiali, nel caso che l'ammalato non accetti il risultato della visita fiscale.

Nel terzo comma vi è una contraddizione, ed a questo proposito vorrei un chiarimento dal Governo. Vorrei sapere come mai i medici fiscali possano far parte contemporaneamente del collegio medico.

Mi sembra che vi sia una contraddizione, in quanto i giudici di prima istanza sarebbero gli stessi anche in appello. Infatti il terzo comma dice: « La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti fra i medici indicati nel primo comma ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Noi non abbiamo fatto altro che riportare la dizione che si trova nella legge precedente.

CALVARESI. Con questo provvedimento i medici fiscali potrebbero essere essi stessi dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; il che potrebbe essere motivo di non adeguata obiettività.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Una questione

di questo genere si può escludere assolutamente.

Per quanto riguarda, poi, la prima questione, ossia quella dei medici provinciali, faccio presente che l'articolo 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1711, stabilisce che i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono ricorrere al medico provinciale contro il parere del collegio medico e indi al Ministero della sanità. Vi sono, quindi, altri due gradi di giurisdizione e, tra questi, vi è, appunto, quello del medico provinciale.

MARCHESI. Come vengono compensati i liberi professionisti designati dagli uffici provinciali? La loro scelta è lasciata alla discrezionalità esecutiva del direttore provinciale?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. I medici liberi professionisti vengono compensati secondo il numero delle prestazioni effettuate; la cifra loro corrisposta non la ricordo, ma posso assicurare che è molto bassa. Per quanto riguarda la scelta, essa viene effettuata dal medico capo provinciale, e non dal direttore provinciale delle poste.

Comunque, come ho già detto, questa legge conserva tutte le norme della precedente regolamentazione, limitandosi a conferire anche ai medici provenienti dall'ex Ministero dell'Africa italiana l'incarico di eseguire le visite fiscali.

MARCHESI. Siamo pienamente d'accordo su questa questione, ma dal momento che si è stabilito di definire questa posizione, non sarebbe stato più opportuno, da parte del Governo, predisporre un disegno di legge per una sistemazione complessiva e definitiva della materia?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio osservare che tutto quello che riguarda una sistemazione definitiva e globale è contenuto nella legge di riforma; qui, si è voluto solo dare ai nostri dipendenti la pienezza della loro capacità professionale.

Nella legge di riforma vi è un capitolo che riguarda la riorganizzazione dei servizi sanitari che è cosa ben diversa da quanto previsto in questo disegno di legge.

CALVARESI. Desidero dichiarare che, pur sussistendo preoccupazioni e perplessità, il nostro gruppo voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha già avuto modo di esporre il suo punto di vista.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione i due articoli del disegno di legge, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, è sostituito dal seguente:

« Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite dal personale medico proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sarà sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile.

La visita collegiale potrà anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti fra i medici indicati nel primo comma ».

(È approvato).

ART. 2.

I termini di cui all'articolo 4 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, sono ridotti da dieci a cinque giorni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Veronesi ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Veronesi, Pucci Emilio, Bonea, Della Briotta, Mitterdorfer, Vaja, Catella, Baldani Guerra, Scarpa, Helfer, Bertinelli, Usvardi, Crocco, Macchiavelli e Simonacci: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio » (n. 2724).

Questa proposta di legge, originariamente, aveva come primo firmatario il compianto onorevole Gex, membro molto apprezzato della nostra Commissione, tragicamente scomparso.

La relazione è già stata svolta dall'onorevole Veronesi nella seduta, in sede referente, del 30 marzo 1966; l'onorevole Veronesi, però, ha chiesto di poterla integrare anche in considerazione del trasferimento di sede del provvedimento. Ne ha facoltà.

VERONESI, *Relatore*. Desidero rinfrescare la memoria dei colleghi ricordando che il provvedimento è costituito da un articolo unico, proposto dal compianto collega Gex, pilota e montanaro appassionato.

Il provvedimento in esame tende a rendere correntemente possibile la partenza di aerei particolari, idonei a questo scopo, da aree sommariamente preparate, o addirittura non preparate, come possono essere ghiacciai e nevai. E' questo per adeguare la situazione italiana a quella esistente in Francia e in Svizzera; ed inoltre — prescindendo dall'imitazione dei nostri vicini — per consentire un campo di sviluppo all'aviazione minore, che fino ad ora non si è potuto avere, prima perché non c'erano gli aerei adatti (quelli a decollo verticale, o decollo corto), e poi per difficoltà di carattere legislativo.

Con questo articolo unico si disporrebbe la deroga agli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, che prescrive che approdi e partenze avvengano da aeroporti.

La materia, tuttavia, rimarrebbe sotto controllo, nel senso che le deroghe sarebbero disposte con decreto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in accordo con i Ministeri interessati, fissando le caratteristiche di queste « aviosuperfici », e fissando anche i requisiti che debbono avere i piloti che intendono servirsene.

La richiesta è tutta qui.

Ricordo che, dopo la mia relazione, la proposta venne messa nuovamente all'ordine del giorno, e l'onorevole rappresentante del Governo disse che era in corso di preparazione un provvedimento ministeriale sulla stessa materia, e che perciò sarebbe stato opportuno attendere.

L'attesa si è protratta. Ricordo che nel 1965 si è tenuto un convegno in provincia di Trento, a Malè, su questo argomento. Successivamente, a seguito di questo convegno, la provincia autonoma di Trento, nel redigere il proprio piano urbanistico provinciale, ha inserito in esso alcuni altiporti, sperando di

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1967

poterli aprire al traffico, per incrementare la attività turistica.

Ricordo inoltre che successivamente sono stati esaminati e dichiarati idonei agli atterraggi di questo genere tre piloti italiani, dopo che, in precedenza, erano state riconosciute in Italia autorizzazioni a tale tipo di volo concesse in Svizzera e in Francia. Quindi, in via di fatto, il Governo italiano ha riconosciuto a piloti italiani la facoltà di esercitare tale tipo di attività. Ma su quali superfici? Si dovrebbe dire che è necessario andare in Svizzera o in Francia, perché in Italia non ce ne sono.

Anche in questo campo, tuttavia, qualcosa si è fatto. Dobbiamo riconoscere che la Val d'Aosta è all'avanguardia di questo movimento. Un giornale che miei amici appassionati di aviazione pubblicano in Val d'Aosta, intitolato « L'aeroporto », reca nel numero di agosto un articolo dal titolo « Battaglia perduta? », nel quale si chiede perché non vada avanti la proposta di legge dell'onorevole Gex. Si dice che questo progetto si è incagliato, chissà dove, come e perché. Si fanno dei convegni; ve n'è stato uno, internazionale, per i piloti della montagna: tre giorni di discussioni appassionate, di entusiasmi, di dimostrazioni pratiche. Ma, passata la festa, tutto rientra nella normalità, e sembra che le cose si fermino.

Senonché, a questo grido d'allarme si dovrebbe rispondere con la notizia pubblicata su *L'Aeronautica*, giornale dell'Associazione arma aeronautica, che fa capo al Ministero della difesa. La notizia, che risale al 15 settembre scorso, riguarda l'apertura di un altiporto in Val d'Aosta, dove quattro velivoli leggeri hanno di recente atterrato.

Sicché, ad un certo punto, ci si dovrebbe chiedere addirittura se sia necessaria questa disposizione di legge di cui stiamo discutendo, dato che l'Amministrazione ha trovato il modo di abilitare piloti a svolgere questo tipo di attività e di riconoscere la possibilità di funzionamento di un altiporto in Val d'Aosta.

Tutto questo per dire che ritengo ancora valida la proposta, che le disposizioni del codice ci sono e non debbono essere eluse (se poi ci sono miglioramenti da apportare al testo, ben vengano); però per i settori alpini, interessati al turismo aereo in montagna, il problema è diventato ormai veramente urgente. Sarebbe augurabile che la legislatura non terminasse senza che si sia approvato questo modestissimo provvedimento, che entrerebbe nella nostra storia legislativa con il

nome del nostro compianto amico e collega Gex.

La preghiera che rivolgo, quindi, ai colleghi ed al rappresentante del Governo è quella di voler dare il loro contributo perché questo provvedimento arrivi in porto prima della scadenza della legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATELLA. Vorrei aggiungere qualche parola a quanto già esposto dall'onorevole Veronesi, illustrando qualche dettaglio.

Questo dispositivo di legge è modesto; però è anche vero che è molto sentita la necessità di addestrare piloti e di allestire queste aeree semi-preparate. Questa esigenza si pone per le zone di montagna, non solo dal punto di vista del turismo, ma anche da quello del soccorso. Noi vediamo che ogni volta che succede qualcosa sulle nostre montagne dobbiamo ricorrere a piloti svizzeri o francesi, i quali contravvengono a tutte le nostre disposizioni di legge per poter fare il loro lavoro di soccorso alpino, e portare il loro aiuto nelle zone in cui è avvenuto l'incidente. Vi è poi lo aspetto turistico, che non interessa soltanto le regioni alpine e montane, ma anche le regioni marine, dove non è possibile costruire aeroporti, ma è possibile, invece, destinare piccole strisce di terreno all'utilizzazione da parte di piccoli aeroplani a decollo corto. Del resto, di questo il Ministero ha già riconosciuto la necessità, in quanto ha già fatto delle concessioni; si tratterebbe, soltanto, di rendere la cosa più operante, in modo che si possa anche in Italia creare una scuola per questi piloti e si possano dotare i posti magnifici che abbiamo di collegamenti aerei.

MARCHESI. Signor Presidente, siamo convinti che i colleghi che hanno presentato questa proposta di legge sono animati da ottime intenzioni e in forza di questa convinzione abbiamo esaminata la proposta stessa con la migliore disposizione d'animo. Devo però dire che non siamo riusciti a superare alcune serie perplessità concernenti le conseguenze che la nuova normativa proposta potrebbe avere nel campo della sicurezza del volo.

Il collega Veronesi ci ha detto che si tratta di un provvedimento di modesta portata. Non sono dello stesso parere poiché esso implica una deroga a norme importantissime che il codice della navigazione ha posto a garanzia dell'incolumità pubblica e al fine di assicurare idonei controlli su un'attività che può essere pericolosa. Non discuto le ragioni particolari che possono, in determinate circostanze, giustificare l'uso eccezionale di piste non

attrezzate, ma sarebbe cosa certo di non lieve momento consentire in via normale ad aerei di decollare ed atterrare su superfici non controllabili. Ritengo perciò che la questione debba essere meglio esaminata, poiché una decisione affrettata potrebbe dare adito ad incidenti seri.

È vero che i piloti devono conseguire particolari abilitazioni e dare prova di idoneità tecnica e psichica, ma è altrettanto vero che non tutti usano poi sempre le necessarie cautele. Assistiamo già a fatti luttuosissimi lungo le strade. Non creiamo incentivi ad altri fatti luttuosi, senza prima avere seriamente riflettuto.

Per queste ragioni non possiamo approvare il provvedimento proposto nonostante le ragioni sentimentali che ci hanno indotto a esaminarlo, come ho già detto, con la migliore disposizione d'animo, figurando in esso come primo proponente il compianto collega Corrado Gex.

VERONESI, *Relatore*. Desidero chiarire che le preoccupazioni espresse dal collega Marchesi a nome del suo gruppo sono anche le nostre. Dobbiamo però tener presente che il permesso viene concesso a piloti particolarmente addestrati, a velivoli con particolari caratteristiche e su superfici previste da decreti. Pertanto, la liberalizzazione viene fatta con un certo criterio, specie quando le superfici sono vicine a centri abitati.

Quindi, pur apprezzando le ragioni espresse dal collega Marchesi, dettate dalla volontà di non creare occasioni di incidenti, mi sembra che, con gli opportuni chiarimenti da apportare nel testo, queste preoccupazioni possono essere eliminate.

MARCHESI. Abbiamo letto attentamente la relazione. Sono proprio alcuni passi di essa che ci destano preoccupazione. Vi è detto, per esempio, che « l'altiporto di Méribel sorge in una piccola radura nel bosco e ai margini delle piste di sci. È terra battuta con pendenza del 15 per cento ed è custodito da una persona che gestisce contemporaneamente un bar e che eventualmente segnala al pilota la presenza di ostacoli imprevedibili ». È un'affermazione molto grave. In un altro luogo è detto: « Una corda con appesi grandi cartelli, su cui è scritto: *attention atterrissages d'avions, dégagez la piste* separa la piattaforma di arrivo e di parcheggio degli aerei da quella della stazione di partenza di un impianto di risalita ». Vedete quanto ridotte siano le garanzie della sicurezza del volo soprattutto per quanto riguarda i terzi!

L'esempio di Méribel è abbastanza indicativo.

CATELLA. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Marchesi.

Quello portato dall'onorevole Gex, intanto, è un esempio che si riferisce, non all'Italia, ma alla Francia, e vuole appunto dimostrare la larghezza di vedute che, in proposito, si ha in Francia e in Svizzera. Per altro, in quei paesi, pur essendo questi altiporti magari paralleli a piste di sci, o ad altri luoghi frequentati, non si è tuttavia mai verificato alcun incidente.

Per quanto riguarda il sorvolo di spiagge, io sono perfettamente d'accordo con il collega Marchesi. Occorre, però, tenere presente che tutti gli incidenti che accadono in aviazione avvengono perché i piloti contravvengono alle norme. I piloti che volano bassi sulle spiagge sono tutti fuori regola e vengono denunciati.

Il giorno in cui vi saranno delle strisce di terreno appositamente predisposte per accogliere determinati tipi di aerei, vi saranno anche piloti particolarmente addestrati, che, proprio per la loro specifica preparazione, non commetteranno infrazioni di quel genere. Sono i piloti dilettanti — e mai i professionisti — che con facilità vanno fuori del seminato; e un po' i militari (oggi meno che in passato, perché sono controllati dalla radio).

Sotto questo profilo, quindi, la preoccupazione manifestata è giustificata. Ma dev'essere il Ministero dei trasporti a regolamentare bene la materia, a vedere in quali casi l'autorizzazione debba essere concessa; ed avrà i suoi tecnici che decideranno. Non è opportuno, però, restare ancorati ad una legislazione vecchia, superata dai tempi, dalla evoluzione dei mezzi e dall'addestramento dei piloti.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo di fronte alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Marchesi?

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. L'iter di questa proposta di legge si sta trascinando nel tempo. Ma fin dalla prima impostazione, il Governo ha considerato in senso favorevole l'orientamento di creare speciali tipi di aeroporti, che non fossero i grossi aeroporti tradizionali.

Per altro, le preoccupazioni che sono state espresse dal collega Marchesi, sono insorte anche nel Governo, il quale ha ritenuto opportuno regolare la materia più compiutamente. Il problema è che l'iter del provvedimento governativo sta andando per le lun-

ghe, per i necessari accordi e consultazioni con il Ministero delle finanze (che ha fatto le sue riserve in materia doganale), con il Ministero del tesoro e, particolarmente, con il Ministero della difesa.

ALBA. Credo che non sia sfuggita a nessuno degli onorevoli colleghi l'importanza dell'odierno provvedimento, un'importanza che si rileva da quanto detto e che è inutile stia qui a sottolineare di nuovo.

La situazione presenta un riflesso anche sullo sviluppo della nostra aviazione, che è molto sentito. Se la Svizzera e la Francia hanno pensato di realizzare queste cose, non vedo perché il nostro Paese, che alla Svizzera è molto simile, non debba avere la medesima possibilità. La mia proposta pertanto è di invitare il Governo a presentare al massimo entro un mese, data l'urgenza del problema, il suo disegno di legge, in modo che noi possiamo entro la fine della legislatura portare a termine la regolamentazione della materia.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Come ho già detto, il mio dicastero ha già predisposto il progetto di legge, che è stato già trasmesso, per il concerto, al Ministero del tesoro e al Ministero della difesa, il quale si è posto su una posizione, che noi stiamo cercando di smontare. Posso aggiungere che il 15 settembre scorso c'è stata una nostra sollecitazione.

Per quanto riguarda l'auspicio dell'onorevole Alba circa l'opportunità che entro la presente legislatura venga approvato il disegno di legge, sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Personalmente, mi auguro che non si arrivi alle ferie natalizie senza aver definito, in un modo o in un altro, questo provvedimento. Le leggi, o si approvano o si respingono; comunque, non si tengono da parte per una intera legislatura. C'è una pubblica opinione alla quale il Parlamento deve rispondere con una parola chiara e precisa.

Io, per altro, comprendo le perplessità dell'opposizione, le quali in fondo vengono autorizzate anche da qualche punto della relazione che accompagna il provvedimento; sicché mi auguro anche che in tempo sia presentato il disegno di legge governativo.

MARCHESI. La nostra posizione è determinata dallo scrupolo di approfondire i casi in cui può essere consentita la deroga alle norme dettate dal codice della navigazione. Se fossimo oggi chiamati a dare un voto su queste proposte di legge, *sic et simpliciter*, voteremmo contro. A tal riguardo non abbiamo alcun dubbio e alcuna incertezza. Se quindi, signor Presidente, quando ha affer-

mato che le leggi si approvano o si respingono ella ha inteso muovere una benevola censura alla nostra implicita richiesta di riesame, desidero dirle che, se ella lo ritiene, la mia parte è pronta a votare anche subito. Il rinvio serve ai proponenti e non a noi.

PRESIDENTE. La mia affermazione, onorevole Marchesi, non ha inteso affatto muovere un rimprovero alla sua parte politica; è stato un richiamo al Governo, il quale già alcuni mesi fa ci ha dichiarato di avere in cantiere un disegno di legge in materia.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del progetto di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Unterrichter e Cornaggia Medici: Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta (3824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Unterrichter e Cornaggia Medici: « Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta » (3824).

Il Relatore, onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VERONESI, *Relatore*. Si tratta di una proposta tendente a sistemare alcune posizioni particolari — non molte, credo — esistenti nel mondo dei piloti. L'aviazione è un fenomeno che si è sviluppato rapidissimamente: nel giro di cinquant'anni si è passati dai giocattoli dei fratelli Wright ai supersonici. Oggi, per poter sostenere gli esami di ufficiale di rotta è necessario il possesso di un titolo di studio (media superiore). Alcuni piloti non hanno questo titolo di studio — che avrebbero dovuto conseguire quando gli aerei erano cosa ben diversa da quelli di oggi — ma hanno al proprio attivo tale esperienza da dare ogni garanzia sulla loro capacità di fare quanto si richiede agli ufficiali di rotta. La proposta di legge odierna tende pertanto a consentire, per un periodo di due anni a far tempo dalla sua entrata in vigore, che diano gli esami di ufficiale di rotta di seconda classe piloti i quali non hanno il titolo di studio richiesto, ma hanno, se piloti militari, 1.800 ore di volo, se civili, tre anni di servizio su linee regolari.

Si tratta di un provvedimento transitorio, inteso a consentire la sanatoria di una situazione che si è andata rapidamente evolgen-

do. Questo consentirà anche di far fronte alle richieste di personale navigante, specialmente da parte delle nostre società minori, che in questi ultimi anni si sono trovate un po' in difficoltà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Trattandosi di articolo unico, ne dò lettura e avverto che, non essendovi emendamenti, sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto:

ARTICOLO UNICO.

I piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con almeno 1.800 ore di volo, nonché i piloti che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di copilota su linea aerea regolare possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento del brevetto di ufficiale di rotta di 2^a classe, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purché presentino domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - può altresì autorizzare le imprese assuntrici di trasporto aereo ad impiegare con le mansioni di comandanti piloti che, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme in vigore, abbiano conseguito il titolo professionale ai sensi del precedente comma.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 ago-

sto 1947, n. 1711, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico » (4214).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori De Unterrichter e Cornaggia Medici: « Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3824).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Battistella, Belci, Canestrari, Catella, Cavallaro Nicola, Crocco, D'Ambrosio, De Capua, Fiumanò, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Gonella Giuseppe, Iozzelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati e Veronesi.

Sono in congedo:

Amodio, Cappugi e Sinesio.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO